



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – PEC cnpi@pec.cnpi.it - www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

luglio 2026

Oggetto: Revoca della sospensione a tempo indeterminato ex art. 2 L. 3 agosto 1949, n. 536 e liquidazione controllata ex art. 268 e ss D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 - prova dell'effettivo pagamento - procedure e modalità.

Rispondiamo in merito alla revoca della sospensione a tempo indeterminato irrogata a un iscritto, oggi sottoposto a liquidazione controllata, per il mancato pagamento dei contributi dovuti all'Ordine, che risulta essere creditore chirografario di quest'ultimo per un importo complessivo pari ad euro 820,00 (morosità fino all'anno 2023). Tali contributi non versati sono stati ammessi alla procedura di liquidazione controllata ex art. 268 e ss. D.Lgs. 14/2019, pendente presso il Tribunale di Bologna.

Il quadro normativo di riferimento è l'art. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536, che disciplina le sanzioni per l'inadempimento dei contributi previsti a favore dei Consigli degli Ordini e dei Collegi. La disposizione stabilisce che chi non adempie al versamento «può essere sospeso dall'esercizio professionale, osservate le forme del procedimento disciplinare», precisando che «la sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio professionale, quando l'iscritto dimostri di aver pagate le somme dovute». La legge si colloca nel contesto delle tariffe forensi e delle sanzioni per il mancato pagamento dei contributi all'Ordine.

Quanto alla procedura concorsuale indicata, la liquidazione controllata è prevista dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), art. 268 ss., quale strumento di regolazione della crisi dei debitori non assoggettabili a liquidazione giudiziale. La pendenza di detta procedura, tuttavia, non incide, di per sé, sull'unico presupposto legale per la revoca della sospensione ex art. 2 L. n. 536/1949, che resta la prova dell'integrale pagamento dei contributi arretrati dovuti all'Ordine.

Alla luce di ciò, la revoca potrà essere disposta con provvedimento del Presidente, allorché l'iscritto fornisca idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento di tutte le somme dovute all'Ordine, come ad esempio: quietanze, estratti conto dell'Ordine, provvedimenti di riparto che certifichino il soddisfacimento integrale del credito contributivo dell'Ordine. In difetto di tale prova, la sospensione a tempo indeterminato permane, in conformità al dettato dell'art. 2 cit.